



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 1-2018
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

25

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,

segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Vincenzo Pacillo - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

*La Corte d'appello dello Stato della Città del Vaticano e alcuni aspetti della sua competenza in materia disciplinare**

CARMELA VENTRELLA

1. Atti contrari alla dignità della persona e alla morale

Un significativo ampliamento delle funzioni della Corte d'appello ha riguardato la competenza di valutare i ricorsi contro le decisioni della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano. Il *Regolamento Generale per il Personale dello SCV* (RGPSCV) del 3 maggio 1995 n. 231 prevedeva che, contro i provvedimenti emessi a norma degli artt. 62 § 2 e 63-65, poteva essere inoltrato ricorso alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano, la quale si sarebbe pronunciata, con decisione non soggetta ad impugnativa, a norma dell'art. 15 della Legge Fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n. I¹. Tale competenza della Corte d'Appello è stata confermata dall'art. 66 del *Regolamento Generale per il Personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano*, entrato in vigore il 1 gennaio 2011.

Nello specifico, la Corte d'appello, nella sua giurisdizione di legittimità sull'esercizio dell'azione disciplinare, ha la prerogativa di valutare i relativi provvedimenti sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto quello del non corretto esercizio del potere sanzionatorio derivante dai vizi di eccesso di potere e, segnatamente, di rispetto del procedimento formale, di adeguatezza della motivazione e di corretta percezione del presupposto di fatto.

Il caso che s'intende esaminare risulta rilevante ai fini che qui interessano

* Il presente contributo costituisce una parte della prima sezione di un lavoro monografico, in corso di elaborazione, sulla Corte d'appello vaticana. Si tratta, in particolare, della ricostruzione della giurisprudenza relativamente alla competenza della Corte a giudicare per legittimità i ricorsi contro le decisioni della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano.

¹ AAS Suppl. 66 (1995), art. 68. v. altresì l'art. 6 del *Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano*, in AAS Suppl. 66 (1995). In senso conforme v. l'art. 7 del nuovo *Regolamento* entrato in vigore il 1 maggio 2008, in AAS Suppl. 79 (2008).

per le particolari questioni giuridiche che si profilano².

A seguito di intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria italiana sulla base di un esposto, era stato avviato da parte della Procura della Repubblica presso la pretura di Roma un procedimento di accertamento penale nei confronti di due dipendenti dei Musei vaticani, che si era poi concluso con il rinvio a giudizio degli stessi. Ricevutane notizia dall'autorità italiana, il Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano provvedeva alla contestazione degli addebiti nei confronti degli imputati, domandando di far pervenire entro i dieci giorni di rito le eventuali discolpe³. Giudicate non soddisfacenti le giustificazioni addotte dai soggetti, il suddetto Delegato investiva della questione la Commissione disciplinare dello SCV, la quale, notificando l'apertura del procedimento, comunicava formalmente, ai sensi dell'art. 3 del proprio Regolamento, la contestazione dell'addebito per "reati di molestie a mezzo telefono e minacce" in danno di una collega. In entrambi i casi, veniva proposto ricorso di legittimità *ex art. 68 del RGPSCV* contro il provvedimento con il quale l'Amministrazione resistente, in applicazione della relativa deliberazione della Commissione disciplinare, disponeva il licenziamento ai sensi dell'art. 60 lett. a) e g), vale a dire "per gravi atti contrari alla dignità della persona e alla morale o che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà al servizio dello Stato della Città del Vaticano" e "per elementi, risultanti dagli atti di un procedimento giudiziario o disciplinare, che facciano ritenere la permanenza in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell'impiego nello Stato della Città del Vaticano"⁴.

² Sentenze n. 58 e n. 59 del 1997.

³ Art. 62 § 2 *RGPSCV*.

⁴ L'art. 60 dispone:

Il licenziamento comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed è inflitto:

- a) per gravi atti contrari alla dignità della persona e alla morale o che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà al servizio dello Stato della Città del Vaticano;
- b) per grave abuso di autorità o di fiducia;
- c) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o di incitamento all'insubordinazione;
- d) per istigazione agli atti di cui all'art. 57 § 3, lettera e);
- e) per violazione dolosa del segreto d'ufficio o dei doveri d'ufficio con pregiudizio dello Stato della Città del Vaticano o di terzi;
- f) per uso illecito o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito o di altri beni dello Stato della Città del Vaticano;
- g) per elementi, risultanti dagli atti di un procedimento giudiziario o disciplinare, che facciano ritenere la permanenza in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell'impiego nello Stato della Città del Vaticano;
- h) per sentenza penale di condanna passata in giudicato o per sentenza definitiva a seguito di procedimento per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, emesse da qualsiasi Autorità civile o ecclesiastica, che rendano il dipendente indegno o immeritevole di prestare servizio allo Stato della Città del Vaticano. In questi casi non si richiede accertamento e valutazione dei fatti;

Preliminarmente si rileva che le norme che regolano il procedimento di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello SCV identificano i limiti della giurisdizione della Corte in quelli del giudizio di legittimità del provvedimento impugnato (art. 12 §1)⁵ e che, nei casi in questione, l'unica indagine in fatto consentita riguarda l'esistenza dei presupposti richiesti per l'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché l'esatta qualificazione giuridica degli stessi allo scopo di rapportarli alla figura tipica identificata nell'art. 60 lett. a) e g) del *RGPSCV*. In merito, in passaggi salienti della decisione, emerge come il procedimento disciplinare assuma la finalità particolare di tutelare, nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione, l'interesse pubblico al rispetto dei valori cui è ispirato lo SCV, dei quali significativamente "i funzionari e gli impiegati rappresentano gli organi funzionali o i mezzi personali di esecuzione"; questi, pertanto, non possono porre in essere condotte contrarie alla dignità della persona che, nella peculiare accezione, viene intesa anche nella sua esteriorità. In questa dimensione, la sanzione disciplinare esplica altresì un effetto di ristabilimento dell'immagine sociale lesa, in un'operazione di reintegrazione istituzionale dei valori morali tutelati attraverso la formale riprovazione di comportamenti illeciti.

La valorizzazione che, nel sistema vaticano riceve la dimensione "pubblica" della dignità, in contrapposizione alla considerazione del profilo eminentemente soggettivo propria degli altri ordinamenti, ha delle rilevanti ricadute in ambito giuridico quanto all'individuazione di declinazioni diverse della nozione stessa e della operatività della tutela sul piano pratico. Come si è già avuto modo di verificare sul versante della giurisprudenza in materia di diritto del lavoro⁶, tale concetto in definitiva può essere colto essenzialmente in combinazione con il principio generale che discende dall'edificazione dell'ordinamento sull'azione imposta per la difesa dell'interesse generale, proiettandosi così in tutti i rapporti riferibili all'utilità comune. Come si legge nella *Prefazione* del nuovo *Regolamento Generale per il Personale del Governatorato dello Stato Città del Vaticano*, in sintonia con gli insegnamenti di Giovanni Paolo II sul significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica, sin dal 1980 è stata elaborata una legislazione a tutela della dignità dei lavoratori "anche nel desiderio che la normativa desse *configurazione giuridica* a molti aspetti

i) per la fattispecie di cui all'art. 59.

⁵ *Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello SCV*, 2 febbraio 1996, n. CCXLVIII, in AAS Suppl. 67 (1996).

⁶ Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La visione "finalistica" del diritto vaticano: dimensione metagiuridica e controversie di lavoro*, in GIUSEPPE D'ANGELO (a cura di), *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, tomo I, Giappichelli, Torino, 2018, p. 759 ss.

dell'insegnamento della Chiesa circa il valore del lavoro umano".

L'obbligo di fedeltà, evocato nelle norme regolamentari⁷, implica il divieto di assumere condotte incompatibili con i fondamenti morali protetti in via diretta dall'ordinamento, identificabili secondo l'insegnamento etico della dottrina cattolica, o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi superiori, venendo a ledere il presupposto fiduciario alla base del rapporto contrattuale⁸.

In queste situazioni nelle quali pendono procedimenti penali presso l'autorità straniera, la sanzione disciplinare assume anche "una funzione preventiva di tutela dell'interesse pubblico dello Stato", nel senso cioè che si deve "evitare che la successiva formale punizione da parte dell'autorità procedente possa comportare negative conseguenze allo SCV, del quale l'incolpato possa essere considerato espressione". In questo senso, la differente prospettiva degli ordinamenti coinvolti comporta la reciproca ininfluenza dei procedimenti in svolgimento; infatti, con riferimento agli atti relativi ai casi in esame, risulta chiarificatrice la precisazione secondo la quale la Corte di appello dello SCV valuterà in modo completamente indipendente dall'autorità giudiziaria straniera, "alle risultanze della quale non può ritenersi minimamente vincolata". Devono, quindi, essere respinte le istanze di sospensione del giudizio vaticano in attesa della definizione del procedimento penale ancora in corso in Italia.

2. *Il matrimonio civile con divorziati*

Quanto detto in ordine alle estrinsecazioni del diritto alla dignità della persona e alla morale, nelle forme di tutela proprie dell'ordinamento vaticano,

⁷ L'art. 16 stabilisce:

[§] 1. I dipendenti hanno il dovere di svolgere il proprio lavoro con diligenza, esattezza e senso di responsabilità, in spirito di fedeltà alla Sede Apostolica, di solidarietà tra di essi e di disponibilità a prestare la propria opera, dovunque sia necessario. § 2. I dipendenti devono osservare le prescrizioni regolamentari che li riguardano, conformarsi alle direttive dei Superiori ed eseguire gli ordini legittimamente impartiti, pronti anche, in caso di necessità, a collaborare in compiti non attinenti alle proprie funzioni ed a supplire i colleghi assenti. § 3. Tutti sono obbligati ad osservare rigorosamente il segreto d'ufficio. Non possono, pertanto, fornire a chi non ne abbia diritto informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro lavoro. § 4. I dipendenti sono tenuti, anche nella vita privata, a professare la fede cattolica, a comportarsi secondo i suoi principi e a tenere una esemplare condotta morale e civile. § 5. I dipendenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio del Personale le variazioni concernenti la composizione della propria famiglia e a mantenere aggiornati i dati di reperibilità informando tempestivamente circa eventuali cambiamenti di residenza e di domicilio.

⁸ Tra le finalità del nuovo Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato Città del Vaticano vi è "la consapevolezza della missione, che tutti, qualunque sia il ruolo affidato a ciascuno - dal Cardinale Presidente fino all'ultimo assunto in servizio - sono chiamati a svolgere a supporto del ministero universale del Sommo Pontefice verso la Chiesa e l'umanità intera" (*Prefazione*, n. 6 lett. c).

trova conferma in una sentenza della Corte d'Appello avente ad oggetto un ricorso contro la sanzione disciplinare del licenziamento applicata ad una dipendente vaticana per aver contratto matrimonio civile con un uomo divorziato⁹.

Nel caso in esame viene in rilievo la situazione di particolare gravità rappresentata dalla recidiva: la donna aveva subito precedentemente un procedimento disciplinare, conclusosi con una sospensione per tre mesi, per avere la stessa intrecciato una relazione affettiva con un collega di lavoro, già coniugato, dalla quale era nato un figlio. In effetti il Promotore di Giustizia e il difensore della ricorrente avevano proposto l'eccezione preliminare, respinta dalla Corte, di preclusione (*ne bis in idem*) derivante dalla identità dei due giudizi disciplinari; il primo aveva infatti a oggetto una fattispecie di illecito (avere allacciato una relazione sentimentale con un collega già coniugato) diversa dalla seconda (avere celebrato matrimonio civile con persona già coniugata), ipotesi quest'ultima "autonoma e fornita di una propria specifica natura nonché lesiva di un ben identificato pubblico interesse".

La natura dell'addebito mosso alla ricorrente è tale che, per la sua determinazione, assume evidenza "in primo luogo la verifica della situazione oggettiva di scandalo", non risultando influente nella ricostruzione della fattispecie sotto il profilo strettamente giuridico l'atteggiamento psicologico della donna¹⁰. Determinante è, invero, il rilievo attribuito al danno mediato (o riflesso) provocato dalla situazione *de qua*, generalmente indicato con il termine *scandalum* venendo ad assumere nel diritto canonico una rilevanza peculiare al punto che non solo è pienamente parificato al danno immediato ai fini dell'accertamento giudiziale¹¹, ma in alcuni casi è persino preminente

⁹ Sentenza n. 78 del 2004.

¹⁰ La Corte infatti decide di non ammettere la prova periziale psichiatrica richiesta dalla ricorrente.

¹¹ Cfr. ANTONIO VITALE, voce *Delitti-diritto canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, 12, 1967, p. 32. Si fa rilevare da certa dottrina che il delitto canonico lede contemporaneamente la sfera delle pertinenze individuali e di quelle della comunità. Cfr. TOMAS GARCÍA BARBERENA, *Comentarios al Código de derecho canónico*, 4, Biblioteca de Autores cristianos, Madrid, 1964, p. 207; JUAN ARIAS GOMEZ, *Principios básicos para la reforma del derecho penal canónico*, in *Ius canonicum*, 10, 1970, p. 186 ss.; VALENTÍN RAMALLO, *Derecho penalcanónico y libertad religiosa*, in *Revista española de derecho canónico*, 28, 1972, p. 6. Ciò deriva dal fatto che, diversamente da quanto accade per gli altri ordinamenti giuridici, dove l'interesse del singolo può anche non coincidere con il *bonum publicum*, nell'ordinamento canonico per il *supremum bonum spirituale* (unica finalità imprescindibile e determinata) il bene comune e il bene dei singoli coincidono perfettamente. Scrive PIO FEDELE, *Introduzione al diritto canonico*, Multigrafica edit., Roma, 1979, p. 23, che «la tutela giuridica non si riferisce ad interessi e fini degli uomini considerati *uti singuli*, ma si riferisce ad un interesse e ad un fine superiore, spirituale, soprannaturale di fronte al quale gli uomini non possono essere considerati che *uti universi*; è impossibile la distinzione tra fine degli individui e fine dell'ordinamento, e questo fine è tale da postulare il riferimento delle norme agli uomini considerati *uti universi*, non già *uti singuli*». Sul punto cfr., altresì, GIUSEPPE CAPOGRASSI, *La certezza del diritto nell'ordinamento canonico*, in *Ephemerides iuris*

nell'ambito del giudizio di colpevolezza nell'applicazione della sanzione¹².

Sotto tale profilo, la dipendente vaticana aveva rassicurato che quanto alla produzione di un "possibile scandalo, indotto dalla propria situazione" non vi erano state conseguenze in quanto le vicende personali erano rimaste strettamente private, lamentando invece un atteggiamento persecutorio nei propri confronti e una disparità di trattamento: alle dipendenze del Governatorato della Curia romana e di Radio vaticana risultava la presenza di decine di uomini divorziati, risposati civilmente e anche con prole, nei confronti dei quali non era stato adottato il medesimo procedimento disciplinare.

La Commissione disciplinare, dopo esame degli atti e "senza omettere di considerare l'esistenza del precedente procedimento disciplinare" anche ai fini dell'applicazione della sanzione relativa alla recidiva, determinava all'unanimità di irrogare la sanzione del licenziamento in quanto il matrimonio civile con persone divorziate risulta gravemente contrario alla dignità della persona e alla morale nonché in grave contrasto con i doveri di cui all'art. 16 § 4 e dall'art. 60 lett. a) del *RGPSCV*. Impongono una tale conclusione sia i principi della dottrina della Chiesa sia quelli del diritto canonico, violando i quali si crea una frattura pubblica e formale generatrice di scandalo ponendosi i responsabili, con coscienza, "al di fuori della disciplina ecclesiale". Nel caso in esame, in realtà, la necessaria consapevolezza dei nubendi e la relativa capacità in essi, "verificata peraltro dall'ufficiale di stato civile che raccoglie il consenso matrimoniale", implica la presenza di una strutturata volontà nella consapevolezza dell'atto compiuto e quindi di un atteggiamento psicologico disciplinarmente rilevante. Nella fattispecie, infatti, devono ritenersi sussistenti, oltre al fatto materiale, anche il titolo di responsabilità richiesto per l'irrogazione della sanzione disciplinare.

Non costituisce un'attenuante la circostanza secondo la quale la ricorrente desiderava attribuire, con il matrimonio civile, un padre al proprio figlio; infatti la vigente legislazione italiana, e quella esistente all'epoca dei fatti, equipara il figlio naturale riconosciuto a quello legittimo.

Quanto alla pretesa violazione del principio di imparzialità e uguaglianza di trattamento tra i dipendenti, la stessa non trova accoglimento in quanto il procedimento disciplinare colpisce una responsabilità individuale e uno specifico illecito. Ne segue che il mancato esercizio del potere disciplinare, in

canonici, 5, 1949, p. 11 ss. *Contra* GIUSEPPE LATINI, *Nozione del delitto nel diritto penale della Chiesa*, in *Rivista di diritto ecclesiastico*, 33, 1922, p. 86 ss., il quale sosteneva, auspicandone l'accoglimento nella legislazione ecclesiastica, la distinzione tra delitto individuale e delitto sociale, a seconda che «la colpa teologica esterna, formale e grave» rimanga ristretta nel campo meramente personale o passi con lo scandalo nel campo sociale.

¹² Cfr. CARMELA VENTRELLA MANCINI, *L'elemento intenzionale nella teoria canonistica del reato*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 3 ss.

casi analoghi, non giustifica l'assoluzione del colpevole nei casi acclarati. La sanzione è irrogabile purché vi sia sussistenza e imputabilità del fatto; nel caso di specie, l'acquisizione delle certificazioni documentali d'ufficio mostrano come la Commissione disciplinare e il Governatorato non abbiano conosciuto o trattato precedentemente casi analoghi a quello in questione. Tale circostanza non consente pertanto la valutazione del profilo della irrazionalità che, in assenza di parametri di confronto, deve essere esclusa.

Né si può prospettare in astratto una persecuzione o *mobbing* contro la donna in quanto la sua condotta è sanzionabile con la misura disciplinare aggravata dalla recidiva. La Corte, pur richiamando l'Amministrazione all'obbligo di una rigorosa applicazione del Regolamento, evidenzia che, nell'ordinamento canonico, la punizione disciplinare tende, anche nei casi più gravi, a recuperare la persona e a facilitare la conservazione del soggetto sanzionato nell'ambito della società ecclesiale, specie in presenza di un sincero ravvedimento. Le azioni di recupero, auspiccate dalla Corte, sarebbero in sintonia con quanto espresso da Giovanni Paolo II nella *Familiaris Consortio* in merito alla volontà di non considerare i divorziati come separati dalla Chiesa, potendo gli stessi, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita.

3. *Giudizio di legittimità e tutela dei diritti*

Ai sensi dell'art. 16 § 1 del *RGPCV*, l'obbligo di fedeltà del lavoratore consiste nel dovere di svolgere il proprio lavoro con diligenza, esattezza e senso di responsabilità, in spirito di fedeltà alla Sede Apostolica, di solidarietà economica e sociale tra i colleghi e di disponibilità a prestare la propria opera, dovunque sia necessario. Ciò comporta che l'ingerenza, nell'adempimento dei doveri di servizio, di realizzazione di finalità estranee o incompatibili con quelle del preminente soddisfacimento dell'interesse generale costituisce una legittima causa di risoluzione del rapporto di lavoro ove si accerti la strumentalizzazione, per fini personali, del ruolo ricoperto all'interno dell'Amministrazione. È quanto accaduto in un procedimento che vede coinvolto un dipendente della Farmacia vaticana, accusato sia di distrazione di medicinali avariati e/o scaduti sia di aver operato sconti non consentiti sui medicinali forniti al pubblico¹³. La Commissione disciplinare irrogava la sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 60 lett. a), b), e), f), g) del *RGPCV*¹⁴.

¹³ Sentenza n. 86 del 2007.

¹⁴ v. *supra* nt. 4.

Con riguardo all'oggetto del ricorso presso la Corte di Appello, la sentenza rileva altresì per alcune interessanti considerazioni in merito alla natura del "giudizio di legittimità". A differenza di quanto previsto per la pura giurisdizione di legittimità, la Corte, oltre ad un'attività istruttoria¹⁵, ha il potere di pronunciarsi, ove richiesto formalmente, sul risarcimento del danno e, qualora ne dichiari la illegittimità, a rimettere la propria decisione alla competente Autorità dello SCV perché vi si conformi provvedendo alla revoca totale o alla modifica parziale dell'atto impugnato¹⁶. In merito, si evidenzia come queste due ultime prerogative incidano sul concetto e la portata della giurisdizione di legittimità: la prima è interpretata come un'anticipazione nella normativa vaticana citata della riforma di cui alla Legge 205/2000 che, modificando l'impianto originario della giurisdizione di legittimità di cui alla L. 1034/1971¹⁷, ha concesso al giudice italiano, oltre all'annullamento dell'atto lesivo di interessi legittimi, il potere di valutazione sulla risarcibilità del danno provocato dall'atto illegittimo della pubblica amministrazione. La seconda prerogativa è, poi, la conseguenza del fatto che la decisione della Corte in materia disciplinare non è soggetta ad impugnativa e che non è previsto nell'ordinamento vaticano un procedimento corrispondente a quello italiano di ottemperanza al giudicato di legittimità. La parte datrice di lavoro, nel caso di specie il Governatorato, deve infatti provvedere, secondo le indicazioni vincolanti della Corte, alla revoca totale o alla modifica parziale dello stesso; in questo ultimo caso, perché non si configuri una violazione del giudicato, la riforma deve essere completamente corrispondente con la motivazione della sentenza¹⁸.

L'esame della regolarità della fase procedimentale antecedente la decisione della Commissione di disciplina consente poi di cogliere, nell'articolato sistema vaticano delle fonti, gli aspetti peculiari del principio fondamentale del diritto di difesa; in conformità con l'art. 1 della Legge LXXI del 1 ottobre 2008, delle decisioni rotali, del c.p.c. vaticano e, per il diritto italiano, degli artt. 3 e 24 della Costituzione nonché della giurisprudenza della Cassazione,

¹⁵ *Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello SCV*, cit., artt. 7, 4°, 10; cfr. JUAN GONZÁLEZ-AYESTA, *Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, 9, 1997, p. 809 ss.

¹⁶ v. *Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello SCV*, cit., art. 12 § 2.

¹⁷ v. artt. 2-4.

¹⁸ Come si legge nella sentenza citata, tale lettura interpretativa è stata confermata dalla riforma dello Statuto dell'ULSA del 7 luglio 2009 il quale all'art. 11, I comma, statuisce che chiunque ritenga di essere stato leso da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro, salvo che lo stesso risulti approvato in forma specifica dal Sommo Pontefice, può proporre istanza all'Ufficio del lavoro oppure può adire l'Autorità giudiziaria vaticana.

il diritto di difesa, oltre che dalla partecipazione delle parti, dall'assistenza tecnica fornita pure da una persona di fiducia scelta nell'ambito dei dipendenti o dei pensionati dello SCV¹⁹, dalla chiara formulazione della contestazione, dalla possibilità di accesso agli atti, dalla adeguata e specifica identificazione della fattispecie disciplinare, s'intende garantito, in una connotazione peculiare in questo genere di controversie, dalla presenza di un rappresentante della Associazione dei dipendenti laici della Santa Sede. Tale prassi, in perfetta adesione alla dottrina sociale della Chiesa, favorirebbe la correttezza e la legittimità del lavoro della Corte che "è al servizio della Sede Apostolica e della carità e giustizia che devono caratterizzare qualsiasi missione della Chiesa santa"²⁰.

Di notevole interesse, sia per l'applicazione del nuovo Regolamento generale per il personale del Governatorato dello SCV sia per le scritture preparatorie del Promotore di giustizia della Corte d'Appello, risultano essere due ricorsi contro l'applicazione, ai sensi dell'art. 58 § 1, lett. b), d), e), f) del Regolamento suddetto, della sanzione disciplinare del licenziamento irrogata a due dipendenti; l'accusa è quella di avere, in concorso, distratto in proprio favore ed essersi indebitamente appropriati, diverse volte, in più tempi e in diverse occasioni, di denaro di spettanza del Governatorato, proveniente dalla vendita al pubblico dei biglietti d'ingresso ai Musei del Vaticano²¹.

Nelle suddette scritture emerge in modo particolare il delicato rapporto tra la peculiare rilevanza attribuita alla "comprensione umana della vicenda" in considerazione di fattori sociali ed economici, quali la grave crisi della storia italiana contemporanea e le inevitabili conseguenze sulle condizioni psichiche dei soggetti anche con riguardo alla vita familiare, e la necessità di tutelare sempre e in ogni caso le esigenze del *rigor iuris* (non meno urgente della *caritas*), nella consapevolezza che l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa ed il primo criterio di riferimento interpretativo.

Inoltre, alcuni passaggi risultano molto utili per il chiaro quadro in cui vengono a essere rimarcati i punti di contatto e di divergenza del procedimen-

¹⁹ v. art. 3 § 2 *Decreto n. LIX del Regolamento della commissione disciplinare dello SCV*.

²⁰ La sentenza dichiara il provvedimento disciplinare illegittimo per violazione di legge (principio di difesa) ed eccesso di potere a motivo del difetto di motivazione, errore sul presupposto rappresentato da un fatto che si è rivelato meno grave di quello previsto per l'adozione del provvedimento di licenziamento, difettosa definizione dell'illecito disciplinare concreto da confrontare con le ipotesi legali che comminano la sanzione di licenziamento. La presente sentenza viene rimessa al Governatorato dal quale il ricorrente dipende per la riforma del provvedimento. Non si pronuncia sul risarcimento del danno perché non vi è stata una formale domanda.

²¹ *Sentenze* n.98 e n. 99 del 2013.

to penale dal procedimento disciplinare, “segnatamente quello riguardante il personale di uno Stato strumentale all’esercizio della funzione universale, salvifica e caritativa della Chiesa cattolica”. Così, nel confronto con il processo penale²², si evidenzia come nel procedimento disciplinare la valutazione dell’elemento soggettivo “non ha lo stesso rilievo, prevalendo l’accertamento dell’illecito in sé”²³. Infatti nella sentenza n.98/2013 si afferma che non può essere accolto il motivo di ricorso fondato sul fatto che la circostanza di malfunzionamento del sistema informatico della biglietteria dei Musei abbia inciso sull’intenzionalità del dipendente. Si precisa che tale circostanza, valutabile dal Tribunale penale, rimane irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare così come la considerazione della condotta di vita precedente, dello stato di servizio, della fragilità psichica nella quale il soggetto versava²⁴.

Con riferimento, poi, al problema dell’esistenza di un nesso di priorità logico-giuridica tra gli stessi, si precisa l’assoluta indipendenza tra i procedimenti sostenendo l’assenza, nel sistema vaticano, di una pregiudizialità penale rispetto ai procedimenti disciplinari; a volte, infatti, non viene ammessa come motivo di ricorso contro il provvedimento di licenziamento la circostanza che sia ancora pendente il processo penale a carico dell’imputato e che quindi i reati attribuitigli non siano ancora accertati, giungendo, in alcuni casi e con argomentazioni opinabili, persino a negare la cessazione della materia del contendere – e quindi la destituzione di diritto²⁵ – con riguardo alla controver-

²² Nella prospettiva differente del processo penale, il giudizio di colpevolezza si compie, invece, in una dimensione individuale, nella quale, accanto alla considerazione della natura dell’illecito, la personalità del soggetto emerge dalla complessità delle circostanze, delle motivazioni e finalità, delle valutazioni di coscienza, che sono alla base dell’atto di volontà, da cui ricavare il grado di ribellione al diritto. In questo senso, si è ritenuto che proprio il diritto canonico costituisca il banco di prova di un «diritto penale dell’atteggiamento interiore» (*Gesinnungsstrafrecht*), secondo un noto orientamento della dogmatica penalistica tedesca. Cfr. GIUSEPPE BETTIOL, *Sullo spirito del diritto penale canonico dopo il Concilio «Vaticano II»*, in AA.VV., *Festschrift für Ernst Heinitz*, Walter de Gruyter & co., Berlin, 1972, p. 844; RAFFAELE COPPOLA, *La non esigibilità nel diritto penale canonico. dottrine generali e tecniche interpretative*, Cacucci, Bari, 1992, p. 278 ss. Sul ruolo decisivo dello «stato di coscienza» nel diritto penale canonico cfr. LIBERO GEROSA, voce *Delitto e pena nel diritto canonico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 4, 1990, p. 350 ss.

²³ Scrittura preparatoria del Promotore di giustizia 98 del 2013.

²⁴ v. *Sentenza* n. 101 del 2015.

²⁵ L’art. 59 del *Regolamento generale per il Personale del Governatorato* stabilisce:

§ 1. Si incorre nella destituzione di diritto per condanna passata in giudicato concernente delitto doloso, commesso anche precedentemente all’assunzione in servizio, pronunciata dalla competente Autorità dello Stato della Città del Vaticano o da quella di altro Stato, che faccia ritenere la permanenza in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell’impiego presso il Governatorato. In questi casi non si richiede accertamento e valutazione dei fatti.

§ 2. La destituzione di diritto va comunicata al Fondo Pensioni per le determinazioni di sua competenza.

§ 3. Il destituito di diritto non può essere riassunto.

sia disciplinare in oggetto pur in presenza di una sentenza penale, passata in giudicato, che riconosce la responsabilità penale dell'imputato.

Si osserva, a tal proposito, che il ricorso contro il provvedimento del licenziamento "è completamente distinto dalla sentenza penale, emessa solo successivamente", nelle more cioè della procedura di ricorso contro la delibera assunta dal Presidente del Governatorato²⁶. In sintesi, l'accertamento penale non è preclusivo alla valutazione autonoma del medesimo fatto in sede disciplinare.

²⁶ v. sentenza 101/2015.